

COMUNE DI CASTEL MELLA
(Provincia di Brescia)

REGISTRO GENERALE

Numero	Data
323	09/08/2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SUAP

OGGETTO:

DETERMINA MOTIVATA DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO CON EFFETTO DI PROPOSTA-ADOZIONE DI VARIANTE AL P.G.T. VIGENTE AI SENSI DELL' ART. 8 DEL D.P.R. 160/10, INERENTE IL PROGETTO DEPOSITATO DALLA DITTA "CARPENTERIA MAGHINI DI MAGHINI RENATO" PER REALIZZAZIONE CAPANNONE IN AMPLIAMENTO A STRUTTURE ESISTENTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- in data 09/04/2018, con nota asseverata al prot. n. 5789, la ditta “CARPENTERIA MAGHINI di Maghini Renato” avente sede a Castel Mella in Via Quinzano n. 80, ha presentato presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune Castel Mella istanza di avvio del procedimento S.U.A.P. in variante al PGT per la realizzazione di un capannone in ampliamento alle strutture esistenti;
- con deliberazione di Giunta Comunali n. 58 del 14/05/2018, si è dato avvio alla procedura per la realizzazione di un capannone, in ampliamento a strutture esistenti, in variante al P.G.T. ai sensi dell’art.8 D.P.R. n. 160/2010, richiesto dalla ditta CARPENTERIA MAGHINI di Maghini Renato avente sede a Castel Mella in Via Quinzano n. 80 e contestuale avvio di verifica assoggettabilità alla V.A.S. con individuazione dell’autorità procedente nella figura della Geom. Claudia Piovani e dell’autorità competente per la V.A.S. nella figura dell’arch. Claudia Bassi.
- verificato altresì che l’avviso pubblico di avvio della suddetta procedura di sportello unico attività e di messa a disposizione del rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. e della relativa documentazione, attinente il progetto d’ampliamento dell’attività produttiva esistente, proposto dalla ditta CARPENTERIA MAGHINI di Maghini Renato e la convocazione della conferenza di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, con contestuale assemblea pubblica è stato pubblicato sul sito web regionale SIVAS, all’albo pretorio online, sul sito web del Comune www.comune.castelmella.bs.it ed affisso presso le bacheche comunali dal giorno 18/05/2018 prot. 7912 ;
- in data 25/06/2018 prot. 10224 è stato emesso il provvedimento motivato di esclusione dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) di tale proposta progettuale pertanto i termini procedurali dell’iter di S.U.A.P. in variante al PGT ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 si sono automaticamente riavviati, in quanto conclusasi la prima fase;

Dato atto che trattasi di richiesta presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive in variante al P.G.T. tesa all’ampliamento dell’insediamento produttivo esistente della Ditta CARPENTERIA MAGHINI DI MAGHINI RENATO. L’ampliamento viene realizzato in aderenza all’esistente, in modo da limitare l’impatto visivo ed avere una continuità delle strutture, il progetto prevede la realizzazione di un nuovo spazio adibito a magazzino, per una superficie coperta pari a mq. 251,00 e per una superficie lorda di pavimento pari a mq. 245,00. Per sopperire all’individuazione degli standards urbanistici previsti dal P.G.T. vigente pari a mq 12,6 (5% della SLP di progetto) il proponente ha proceduto alla monetizzazione.

Verificato che le integrazioni richieste in sede di decreto esclusione V.A.S. sono pervenute in data 09/07/2018 ed asseverate al prot. 11115,

Richiamato integralmente il verbale del 07 agosto 2018 della conferenza dei servizi decisoria indetta ai sensi dell’art. 14, c.2, e 14-ter della L.241/ 90 e s.m.i., in particolare i pareri degli enti pervenuti:

- **Parere di compatibilità al P.T.C.P. formulato dalla Provincia di Brescia,** ricevuto con PEC in data 24/07/2018 ed asseverato al protocollo del Comune di Castel Mella il 24/07/2018 n. 11986, il quale si riporta in sintesi per pronto riscontro: *“Nel premettere che le valutazioni di compatibilità rispetto al PTCP concernono l’accertamento dell’idoneità*

dell'atto, oggetto di valutazione, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti e richiamate le previsioni aventi efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di PGT, in merito alla proposta di variante al PGT vigente, sulla base delle risultanze istruttorie, si propone valutazione favorevole di compatibilità con il PTCP, subordinata alle seguenti prescrizioni :

- *Per quanto attiene alla tematica delle fasce di rispetto dalla strada provinciale si richiama, per quanto applicabile, il parere e le prescrizioni del Settore Viabilità della Provincia enunciato al punto 4.3. Si constata con parere favorevole che il SUAP non modifica l'attuale accessibilità al capannone mediante l'apertura di nuovi accessi sulla SPIX o sulla prevista circolazione rotatoria. Si tratta di modifiche che non potranno, anche in futuro, essere accolte.*
- *Data la esigua superficie permeabile presente nel comparto e preso atto che non è stato redatto uno specifico progetto di mitigazione ecologica, ma che è stata manifestata la volontà di ripristinare le aree verdi indicate nelle Tavole 2 e 3, si prescrive:*
 - *di rendere permeabili le superfici là indicate e procedere ad adeguato equipaggiamento a verde autoctono;*
 - *a confine Nord della planimetria di progetto realizzare una cinta coperta di verde;*
 - *di mettere a dimora un numero congruo di alberi e arbusti nella superficie ad est – almeno quella che si prevede non sarà interessata dalla futura rotonda – che, proprio perché di ridotte dimensioni, deve essere equipaggiata in modo da consentire la creazione di un areale ecologicamente più significativo. Al momento i pochi alberi indicati nella planimetria generale non consentono di poter affermare che sarà realizzata una mitigazione significativa;*
 - *alberi ed arbusti – oltre che specie rampicanti - dovranno essere esclusivamente autoctoni - coerentemente con quanto sopra, gli stalli previsti per il parcheggio delle auto siano pavimentati con elementi semipermeabile (ad es. con green block), in modo da ridurre ulteriormente la impermeabilizzazione delle superfici.”.*
- **Parere formulato da Terna Rete Italia**, ricevuto con PEC in data 26/07/2018 ed asseverato al protocollo del Comune di Castel Mella il 26/07/2018 n. 12158, il quale si riporta in sintesi per pronto riscontro :

Per quanto attiene alla Legge 36/2001 e al relativo Decreto attuativo, evidenziamo che nella progettazione di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti sul territorio, dovranno essere rispettati l'obiettivo di qualità di 3 microtesla, previsto, per il valore di induzione magnetica, dall'art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, e le fasce di rispetto determinate ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto.

Alla luce della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto di cui all'art. 6 sopra citato, approvata con il D.M. del 29 maggio 2008, e fatte salve le eventuali diverse determinazioni urbanistiche delle Pubbliche Amministrazioni competenti, comunichiamo di seguito la "distanza di prima approssimazione" (Dpa), relativa alle campate in esame e determinata secondo le indicazioni del succitato Decreto al paragrafo 5.1.3.

Dpa destra: 47 metri; Dpa sinistra: 47 metri.

Verso di osservazione: da sostegno n° 10 a sostegno n° 11 (numerazione rilevabile alla base dei sostegni).

Dall'analisi eseguita rileviamo che il fabbricato in oggetto interferisce con la striscia di terreno delimitata dalla distanza di prima approssimazione destra come sopra determinata e con la fascia di rispetto.

Segnaliamo tale situazione agli Enti in indirizzo per quanto di competenza in merito alla compatibilità delle costruzioni da realizzarsi con l'impianto elettrico preesistente.

Vi precisiamo in ogni caso che, data la preesistenza della linea, la scrivente Società si ritiene fin d'ora sollevata ed indenne da qualunque onere e responsabilità che potessero derivare dalla realizzazione delle opere e che qualsiasi intervento per la messa a norma, per quanto riguarda la distanza dall'elettrodotto dalle opere in questione, non potrà in alcun modo essere a carico del proprietario o esercente dell'elettrodotto stesso.

Vi segnaliamo infine che la linea elettrica in questione è costantemente in tensione e che anche il solo avvicinamento ai conduttori può determinare gravissimi pericoli di danno a persone o cose. In conseguenza, per i lavori che dovessero eventualmente svolgersi in vicinanza degli stessi conduttori elettrici, dovranno essere rispettate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed in particolare quanto stabilito dall'articolo 83 – comma 1 del D.Lgs. 9.4.08 n° 81 che qui di seguito si riporta:

"Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi".

- **Parere Acque Bresciane servizio Idrico Integrato** registrato al P.G., n. 12170 del 27.07.2018 del Comune di Castel Mella : che si riporta in estratto per pronto riscontro solo per la parte interessata "*... il progetto di ampliamento non comporterà aumenti del prelievo sulla rete acquedottistica esistente e/o ulteriori scarichi in pubblica fognatura. In ogni caso l'utente dovrà inviare l'autodichiarazione di avvenuta separazione degli scarichi unitamente alla planimetria dello schema fognario interno. In merito alla rete delle acque bianche, si precisa che nel caso ricorrano le condizioni lo smaltimento delle stesse dovrà tener conto del principio dell'invarianza idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 58 bis della L.R. 12/05 e secondo quanto previsto dal nuovo regolamento regionale n. 7 entrato in vigore il 23/11/2017.*"
- **Parere formulato dall'Ufficio Tecnico Comunale** del 30/07/2018 prot. n. 12284 che si riporta in estratto per pronto riscontro solo per la parte interessata: "*Alla luce di quanto precede la documentazione che accompagna la richiesta, risulta essere completa e l'istruttoria è da ritenersi positiva per la prosecuzione della procedura di SUAP in variante allo strumento urbanistico generale, che prevede l'inserimento di un nuovo comma all'articolo 77 delle norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole, come precisato alla pagina 56 della relazione tecnica generale a supporto del progetto di ampliamento.*"
- **Parere formulato da ATS** , ricevuto con PEC in data 31/07/2018 ed asseverato al protocollo del Comune di Castel Mella il 31/07/2018 n. 12339 il quale si riporta in sintesi per pronto riscontro: "*..... si conferma quanto espresso nella Conferenza dei Servizi del 19/06/2018*" e quindi:
 1. *vista la presenza dell'analisi dei terreni, si chiede di sapere il punto di prelievo ed in particolar modo se inerente la futura rotatoria presente sugli allegati. La geom. Piovani rileva che la rotatoria non è oggetto del presente SUAP, ma trattasi di opere di compensazione alla "Corda Molle" da realizzare da parte del concessionario ("Centro Padane" ora "Gavio") e quindi non a carico del privato. Evidenzia inoltre che trattandosi di zona assoggettata ad ordinanza "Ex Caffaro", l'NTA del PGT vigente obbliga l'indagine dei PCB e delle diossine. L'arch. Davide*

Emanuele sottolinea che le analisi riguardano il sito dell'ampliamento e che le stesse sono rispettose dei limiti di legge previsti per le zone produttive.

2. *vista la presenza di un elettrodotto a 380.000 volt, si chiede conto sulla presenza del parere del gestore "TERNA RETE ITALIA" inerente le condizioni di compatibilità con il futuro fabbricato. La geom. Piovani sottolinea la presenza del parere "TERNA RETE ITALIA" all'interno della documentazione presentata, evidenziando la compatibilità dell'elettrodotto con luoghi adibiti a permanenze di persone per periodi non superiori a quattro ore giornaliere. La destinazione a magazzino è quindi compatibile con la presenza dell'elettrodotto.*
 3. *si chiede se nel progetto è previsto un impianto di illuminazione esterna; nel qual caso è necessaria la verifica del rispetto delle normative in materia di inquinamento luminoso. L'arch. Davide Emanuele risponde che non è previsto nessun nuovo impianto di illuminazione esterna, se non quello sopra i portoni di accesso agli immobili.*
 4. *si chiedono specifiche riguardo la separazione delle acque bianche inerenti l'ampliamento. L'arch. Davide Emanuele sottolinea che essendo un piccolo ampliamento (circa 250,00 mq), le acque meteoriche verranno inglobate all'interno dell'impianto fognario esistente.*
 5. *viene prescritta una verifica finale della copertura (post lavori di cantiere) al fine di verificare eventuali dispersioni nel suolo/sottosuolo.*
 6. *se del caso, dovrà essere predisposta adeguata documentazione/pratica relativa alle terre-rocce da scavo.*
 7. *ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, dovrà essere predisposto idoneo piano di sicurezza che prevede la gestione delle polveri e la protezione per i lavoratori (visto che durante la fase di cantiere l'attività dell'azienda non viene interrotta) e delle strutture confinanti attraverso l'attivazione di mitigazioni volte ad abbattere la dispersione delle stesse.*
- **Parere formulato da Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia** , ricevuto con PEC in data 01/08/2018 ed asseverato al protocollo del Comune di Castel Mella il 01/08/2018 n. 12390 il quale si riporta in sintesi per pronto riscontro: "...
si esprime parere favorevole sulla conformità del progetto in esame alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi alle seguenti condizioni/prescrizioni:
 1. per quanto non espressamente indicato risultino osservate le regole tecniche ed i criteri generali di sicurezza antincendio attualmente in vigore

Posto quanto sopra si ricorda che, a lavori ultimati e prima dell'esercizio della attività, il responsabile della stessa dovrà presentare a questo Comando la **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)** di cui all'art. 4 del D.P.R. 151/2011 e successivo DM 7/8/2012.
 - **Parere formulato da ARPA**, ricevuto con PEC in data 04/08/2018 ed asseverato al protocollo del Comune di Castel Mella il 04/08/2018 n. 12526, il quale si riporta in sintesi per pronto riscontro:

Non si condivide del tutto l'utilizzo del livello percentile L50. Tuttavia i livelli di rumore misurati appaiono compatibili con i valori limite dettati dal piano di zonizzazione acustica per l'area in esame. Per quanto concerne il limite di immissione differenziale si prende atto di quanto indicato dal tecnico competente. Non si hanno particolari osservazioni sulle conclusioni riportate nella relazione tecnica.

Si ritiene comunque opportuno effettuare, in seguito alla modifica prevista, appropriate misure fonometriche che vadano a confermare le previsioni effettuate anche per quanto riguarda il limite di immissione differenziale.
 - **Parere formulato dalla Provincia di Brescia Settore Ambiente**, ricevuto con PEC in data 06/08/2018 ed asseverato al protocollo del Comune di Castel Mella il 06/08/2018 n. 12615, il quale si riporta in sintesi per pronto riscontro: "...*Al fine dell'approvazione del progetto in*

oggetto è necessario accertare se anche le emissioni derivanti dalle eventuali attività produttive da insediare nel nuovo stabile rientrano tra quelle autorizzabili mediante la procedura semplificata di cui al richiamato art. 272, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006; in tal caso il proponente potrà munirsi della relativa autorizzazione mediante domanda di adesione da presentarsi anche successivamente all'approvazione del progetto di SUAP..... Si comunica che risulta comunque necessaria anche nel caso in cui per lo svolgimento delle attività industriali dovessero essere necessari altri atti di assenso tra quelli indicati all'art. 3 comma 1 del DPR 59/2013, quali ad esempio l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali."

Precisato che il progetto è stato sottoposto all'esame dell'Ufficio Edilizia Privata che ha espresso parere favorevole come da relazione istruttoria in data 30/07/2018 al prot. n. 12284;

Visto lo schema dell'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dal legale rappresentante della ditta proponente l'istanza in oggetto, previsto ai sensi dall'art. 97 della L.R. 12/05 pervenuta in data 09/04/2018 ed asseverato al prot. 5789 e approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 93 del 07/08/2018.

Precisato che tale documento sarà sottoscritto in forma di atto pubblico e registrato, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della suddetta proposta progettuale, a seguito di acquisizione d'efficacia della variante urbanistica tramite la pubblicazione dell'avviso di approvazione sul B.U.R.L. ma comunque prima del rilascio del Permesso di costruire;

Evidenziato che l'intervento richiesto prevede le seguenti specifiche/modifiche urbanistiche-edilizie in variante al Piano delle Regole del P.G.T. igente:

- 1. deroga alla distanza minima del fabbricato dalle strade di 10.00 metri a 5,66 ml.;**
- 2. deroga dell'altezza massima del fabbricato di mt.6.,50 a 6,97 ml;**

Dato atto che le norme tecniche di attuazione del P.d.R. all'art. 77 " *Ambito produttivo*" sarà integrato con gli estremi del "SUAP CARPENTERIA MECCANICA MAGHINI" come da scheda normativa sotto riportata:

SCHEDA NORMATIVA – SUAP CARPENTERIA MAGHINI

"Si tratta di insediamento produttivo esistente per il quale è previsto un progetto di ampliamento mediante procedura di cui al DPR 160/2010 art.8.

Le previsioni attuative sono regolamentate dai contenuti espliciti grafici e di testo del progetto approvato nonché secondo i parametri insediativi, modalità e condizioni esplicitati nelle norme tecniche specifiche del SUAP. Tali norme assumono quindi contenuto di variante per i parametri edilizi di zona di cui al presente articolo.

Per il progetto di SUAP Carpenteria meccanica Maghini, in deroga al parametro "Ds" di cui al comma precedente è consentita l'edificazione dei fabbricati anche a destinazione produttiva ad una distanza dalle strade non inferiore a metri 5,00 e con altezza massima come stabilito dal parametro "H".

Il progetto di SUAP Carpenteria meccanica Maghini, comporta variante urbanistica limitatamente ai contenuti ed alle opere contenute nelle tavole di progetto senza con ciò prevedere variante generale allo strumento urbanistico.

L'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dai Proponenti ai sensi del comma 5 bis dell'art. 97 della L.R. n.12/2005 e s.m.i., a conferma di quanto preliminarmente prodotto e contenuto nelle tavole di progetto, dovrà contenere l'impegno ad iniziare gli interventi entro 9 (nove) mesi dal perfezionamento della variante stessa, decorsi i quali il Sindaco dichiara l'intervenuta decadenza del progetto ad ogni effetto, compreso quello di variante urbanistica."

Vista la normativa vigente in materia nello specifico:

- l'art. 97 della L.R. 12/05,
- l'art. 8 del D.P.R. 160/2010,

Ritenuto dover procedere alla conclusione dei lavori della conferenza di servizi apertasi in data 07 agosto 2018 assumendo con il presente atto la determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi del comma 7 dell'art. 14/ ter della L. 241/90 e s.m.i;

Dato atto che la presente determinazione motivata di conclusione del procedimento costituisce a tutti gli effetti proposta-adozione del progetto di variante al P.G.T. vigente ai sensi dell' art. 8 del D.P.R. 160/10, depositato dalla ditta "Carpenteria Maghini di Maghini Renato" per la realizzazione di un capannone in ampliamento a strutture esistenti registrato ai seguenti estremi: pratica Suap e richiesta di Permesso di Costruire prot. n. 5789 del 09/04/2018;

Visti gli articoli 14-ter e 14-quater della L.241/90 e ss.mm.ii. ;

Visto il T.U.EE.LL.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità armonizzata;

Visto il vigente regolamento di organizzazione e funzionamento degli uffici e servizi;

Visto il decreto sindacale di nomina dei responsabili dei servizi;

Dato atto che la presente è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia, allo Statuto e ai regolamenti vigenti dell'Ente, nonché alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 13 in data 12/02/2018 di approvazione del PEG con la quale sono state assegnate le risorse ai Responsabili dei Servizi per il triennio 2018/2020;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è la responsabile dell'area urbanistica geom. Claudia Piovani.

DETERMINA

1. di concludere positivamente la conferenza dei servizi tenutasi in data 07 agosto 2018 avendo acquisito i pareri richiesti, pertanto la presente determinazione motivata, costituisce atto di adozione della proposta di variante al P.G.T. vigente ai sensi dell' art. 8 del D.P.R. 160/10, inerente il progetto depositato dalla ditta "Carpenteria Maghini di Maghini Renato" per la realizzazione di capannone in ampliamento a strutture esistenti registrato ai seguenti estremi: pratica Suap e richiesta di Permesso di Costruire n 5789 del 09/04/2018;
2. che le prescrizioni indicate nei pareri dei vari enti saranno riportate nel provvedimento di approvazione finale della proposta progettuale da parte del Consiglio Comunale e nel Permesso di costruire che verrà rilasciato come atto finale;
3. di dare atto che la proposta progettuale risulta composta dagli elaborati tecnico-grafici sotto riportati, depositati agli atti dell'Ufficio SUAP e pubblicati sul sito del Comune di Castel Mella nella sezione "Amministrazione Trasparente":

01-Istanza-attivazione-SUAP

02-Richiesta Permesso di Costruire (PDC)

03-Relazione tecnica di asseverazione
04-Soggetti coinvolti nel procedimento
05-SUAP-MAGHINI_ESAME_IMPATTO PAESISTICO
06-SUAP-MAGHINI-RELAZIONE-TECNICA
07-SUAP-MAGHINI-Tav1-Ind-Urbanistica
SUAP-MAGHINI-Tav2(1).1-Verificheparametri-INTEGRAZIONE
SUAP-MAGHINI-Tav3(1).1-Planimetrie-INTEGRAZIONE
10-SUAP-MAGHINI-Tav4-Pianta_rilievo
11-SUAP-MAGHINI-Tav5-Sezione-prospetti_rilievo
12-SUAP-MAGHINI-Tav6-Pianta_progetto
13-SUAP-MAGHINI-Tav7-Sezione-prospetti_progetto
14-SUAP-MAGHINI-Tav8-Pianta_raffronto
15-SUAP-MAGHINI-Tav9-Sezione-prospetti_raffronto
SUAP-MAGHINI-Tav10(1).1-Scarichi-acque-INTEGRAZIONE
17-SUAP-MAGHINI-05_DICHIARAZIONE DISPOSITIVI ANTICADUTA
18-SUAP-MAGHINI-Doc-Fotografica
19-SUAP-MAGHINI-Atto-unilaterale-obbligo
21-SUAP-MAGHINI-Indagini-terreno
22-SUAP-MAGHINI-Relazione-presenza-elettrodotto
24-Relazione geologica Castel Mella ditta Magnini
25-Maghini-Relazione-Elettrico
25-Maghini-Schemi-Elettrico
25-Maghini-Tavola-Elettrico
27-Maghini_Imp Aria
28-Maghini_Rel-acustica
Relazione Urbanistica REV_3
Accompagnatoria - INTEGRAZIONE(1)
Nuovo schema di asseverazione
Domanda ammissione allo scarico
Oltre agli atti e elaborati sotto riportati che costituiscono la verifica di non assoggettabilità alla Vas di cui al decreto emesso in data 25/06/2018 prot. n. 10224:
00-SUAP-MAGHINI-Rapporto Preliminare Ambientale;
Provvedimento di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

4. di dare atto che, pur se non materialmente allegati alla presente, tutti i pareri presentati dagli Enti in sede di Conferenza di Servizi del 07/08/2018 come pure il relativo verbale, sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

5. di depositare in libera visione la presente determina e tutti gli atti ed elaborati connessi alla suddetta procedura per 15 giorni consecutivi, previo avviso su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale. Quanto sopra è visionabile presso l'ufficio S.U.A.P. e sul sito web del Comune di Castel Mella, all'indirizzo www.comune.castelmella.bs.it - sezione Amministrazione Trasparente – Istanza Procedura Suap in Variante al P.G.T. - Ditta Carpenteria Maghini di Maghini Renato;
6. di dare atto che, come previsto all'art. 97 c. 4 della L.R. 12/05, il termine per la presentazione di osservazioni è di quindici giorni decorrenti dallo scadere del termine di deposito degli atti in pubblica visione
7. di rimettere al Consiglio Comunale l'approvazione in via definitiva della proposta adottata con la presente determina di variante al P.G.T. vigente ai sensi dell' art. 8 del D.P.R. 160/10, inerente il progetto depositato dalla ditta “Carpenteria Maghini di Maghini Renato” per la realizzazione capannone in ampliamento a strutture esistenti registrato ai seguenti estremi: pratica Suap e richiesta di Permesso di Costruire n 5789 del 09/04/2018;
8. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'albo informatico di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del servizio
Ramona Mari / INFOCERT SPA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.